



(Associazione di Promozione Sociale)

Statuto

Indice

ART. 1) DENOMINAZIONE	3
ART. 2) SEDE	3
ART. 3) SCOPI E FINALITÀ	3
ART. 4) ATTIVITÀ	3
ART. 5) GLI ASSOCIATI	3
ART. 6) DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI	4
ART. 7) QUOTE ASSOCIATIVE.....	5
ART. 8) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	5
ART. 9) ASSEMBLEA DEI SOCI.....	5
ART. 10) REQUISITI PER LE CARICHE ASSOCIATIVE.....	5
ART. 11) CONSIGLIO DIRETTIVO.....	6
ART. 12) PRESIDENTE	6
ART. 13) – IL VICE PRESIDENTE.....	6
ART. 14) – IL SEGRETARIO	6
ART. 15) IL TESORIERE.....	6
ART. 16) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI	7
ART. 17) IL PRESIDENTE ONORARIO	7
ART. 18) IL PATRIMONIO E LE ENTRATE.....	7
ART. 19) BILANCIO	7
ART. 20) SCIoglimento.....	7

ART. 1) DENOMINAZIONE

1. E' costituita a tempo indeterminato l'Associazione di Promozione Sociale(APS) denominata "**STRADA FACENDO**", di seguito indicata come Associazione.
2. L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli Associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi della Legge n. 383 del 7/12/2000 e della Legge Regionale n. 7 del 7/2/2006.
4. Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione sono disciplinati da un eventuale Regolamento, deliberato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 2) SEDE

1. L'Associazione ha sede in Pontecurone(AL), Piazza Guglielmo Marconi, 6. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.
2. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

ART. 3) SCOPI E FINALITÀ

1. L'Associazione persegue i seguenti scopi e finalità:
 - a. promuovere l'attività fisica come determinante di salute, come momento di benessere fisico e psicologico, come momento di aggregazione sociale;
 - b. sensibilizzare le generazioni più giovani sulla cultura e la realtà sociale locale, con un particolare impegno alla conservazione della memoria storica;
 - c. promuovere, favorire ed eventualmente organizzare contatti e collaborazioni con altre Associazioni o Enti aventi scopi simili, siano essi nazionali o locali, anche partecipando a congressi, mostre, tavole rotonde, dibattiti e incontri;
 - d. promuovere, favorire ed eventualmente organizzare incontri, dibattiti, mostre, tavole rotonde aventi a oggetto le tematiche della Salute e del benessere psico-fisico, della cultura e della realtà sociale locale, con un particolare attenzione alla conservazione della memoria storica;
 - e. valorizzare le eccellenze locali sia in termini di risorse umane che di prodotti ed eventi tradizionali;
 - f. potrà, infine, fare quant'altro si rendesse utile, necessario, o anche solamente opportuno per il conseguimento dell'oggetto Sociale e per il massimo sviluppo, tra i Soci, nello spirito di collaborazione.

ART. 4) ATTIVITÀ

1. Per perseguire gli scopi di cui all'ART. 3, l'Associazione può svolgere le seguenti attività:
 - a. promozione di gruppi di cammino anche in collaborazione con enti istituzionali ed associazioni sportive;
 - b. promozione di corsi ai fini dell'apprendimento della pratica della "camminata nordica" (nordik walking) e organizzazione di iniziative nel nostro territorio ai fini della conoscenza dei luoghi;
 - c. attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezione - concerti, con l'intento di valorizzare le risorse proprie del paese;
 - d. attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
 - e. stabilire rapporti con organismi simili a livello locale, regionale, nazionale e internazionale.
2. Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:
 - f. somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'ART. 31, comma 2 della L. 383/2000;
 - g. effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
 - h. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
 - i. svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali;
 - j. per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri Soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri Associati.

ART. 5) GLI ASSOCIATI

I SOCI sono distinti nelle seguenti categorie:

Soci FONDATORI
Soci ORDINARI
Soci SOSTENITORI
Soci ONORARI

Soci FONDATORI sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Soci ORDINARI sono ammessi come SOCI ORDINARI dell'Associazione le persone fisiche che, associatesi in tempi successivi alla costituzione dell'APS:

1. abbiano compiuto il 16^o anno di età;
2. la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo;
3. siano riconosciuti di buona moralità e non abbiano riportato condanne penali;
4. abbiano accettato integralmente le finalità e le norme del presente Statuto, ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà;
5. abbiano versato la quota Sociale, il cui ammontare è annualmente determinato dall'Assemblea;

Soci SOSTENITORI oltre ad avere le caratteristiche richieste per diventare socii ordinari versano all'Associazione risorse aggiuntive, rispetto alla quota associativa annuale, di importo pari o superiore a una soglia stabilita dall'Assemblea Ordinaria.

Soci ONORARI

1. Sono SOCI ONORARI dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche nonché le associazioni e enti che si siano distinti per meriti o

Ad uso esclusivo dei Soci di "Strada Facendo" - APS in Pontecurone - Distribuzione e copie vietate

servizi resi a Pontecurone, alla Nazione, all'Associazione o alle finalità di questa; sono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta di almeno 1/5(Un Quinto) dei Soci Ordinari e il loro numero non può superare 1/10 (Un Decimo) del totale dei Soci Ordinari.

2. La loro proclamazione avviene durante la riunione dell'Assemblea dei Soci Ordinari su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 6) DIRITTI e DOVERI degli ASSOCIATI

1. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i Soci riguardo ai Diritti e ai Doveri nei confronti dell'Associazione.
2. I Soci hanno il Diritto:
 - a. di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - b. di eleggere gli organi sociali;
 - c. di essere eletti negli stessi;
 - d. di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi Associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto.
3. I Soci sono tenuti:
 - a. all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle Deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - b. al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci;
 - c. la quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita;
 - d. l'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato;
 - e. all'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di Socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi;
 - f. la qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte;
 - g. le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
4. L'esclusione di un Socio viene deliberata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del Socio che:
 - a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b. senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall'Assemblea dei Soci;
 - c. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - d. in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
 - e. l'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro Soci;
 - f. le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto al punto 15 di questo articolo, consentendo facoltà di replica;
 - g. il Socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli Associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di Associato dell'Associazione;
 - h. la perdita della qualifica di Associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega;
 - i. in tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un Associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né alle eventuali risorse aggiuntive, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7) QUOTE ASSOCIATIVE

1. Gli Associati devono corrispondere, entro il termine del 31 gennaio le quote associative annuali nell'importo stabilito dall'Assemblea.
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari di cui all'articolo 11 dello Statuto.

ART. 8) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - o L'Assemblea dei Soci
 - o Il Consiglio direttivo
 - o Il Presidente
 - o Il Vicepresidente
 - o Il Segretario
 - o Il Tesoriere
 - o Il Collegio dei Probi Viri
 - o Presidente Onorario.

ART. 9) ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo dell'Associazione, di cui regola l'attività, è composta da tutti i Soci ed è retta dal principio del voto singolo.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun Associato può farsi rappresentare da un altro Associato, conferendo allo stesso delega scritta, nessun Associato può rappresentare più di 2(Due) Associati.
4. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10(Un Decimo) degli Associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 30 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.
6. La convocazione va diramata per iscritto con 15(Quindici) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo il giorno successivo rispetto alla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.
7. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti.
8. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.
9. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati.
10. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 3(Tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e per:
 - a. approvare il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
 - b. discutere ed approva i programmi di attività;
 - c. eleggere tra i Soci, i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
 - d. ratificare la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - e. approvare l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - f. deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - g. deliberare sull'esclusione dei Soci;
 - h. deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - i. approvare i rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i Soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'Associazione. Tali spese, autorizzate precedentemente dal Consiglio Direttivo, devono essere opportunamente documentate;
 - j. approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'Associazione;
 - k. eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probi Viri, il Presidente Onorario.
11. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli Associati presenti o rappresentati.
12. L'Assemblea Straordinaria dei Soci:
 - a. approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di 2/3(Due Terzi) dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
 - b. scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 3/4(Tre Quarti) dei Soci aderenti.
13. L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.
14. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente e sono inserite nel Libro Verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Segretario stesso.

ART. 10) REQUISITI PER LE CARICHE ASSOCIATIVE

1. Possono rivestire le cariche sociali tutti i Soci che:
 - a. sono in regola con la quota associativa relativa all'anno in cui si svolge l'Assemblea elettiva;
 - b. non sono stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione;
 - c. non hanno in corso procedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti.

ART. 11) CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7(Sette) sino a un massimo di 11(Undici) Consiglieri, che durano in carica 3(Tre) anni e sono rieleggibili.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
3. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea Ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati.
4. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
5. Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea; tutte le cariche Associate sono ricoperte a titolo gratuito.
6. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese autorizzate, effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea;
7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli Associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli Associati o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
 - g. compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei Soci;
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.
9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni mese, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la maggioranza dei componenti.
10. La convocazione va diramata per iscritto(o mediante posta elettronica) con 5(Cinque) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
11. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata;

ART. 12) PRESIDENTE

1. Il Presidente, eletto dall'Assemblea Ordinaria, dura in carica 3(Tre) anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 3(Tre) mandati consecutivi.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sovrintende a tutte le attività dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci.
3. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione.
5. I provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

ART. 13) – IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo al proprio interno.
2. Egli collabora con il Presidente nello svolgimento dei compiti a quest'ultimo assegnati dallo Statuto, lo sostituisce ad ogni effetto in caso di suo temporaneo impedimento.

ART. 14) – IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo al proprio interno. Egli, attenendosi alle indicazioni del Presidente, si occupa di:
 - a. provvedere al disbrigo della corrispondenza;
 - b. curare la conservazione degli atti d'archivio;
 - c. tenere aggiornato lo schedario dei Soci;
 - d. redigere su apposito registro e sottoscrivere insieme al Presidente, i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - e. redigere su apposito registro e sottoscrivere insieme al Presidente, i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci;
 - f. notificare agli interessati le convocazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

ART. 15) IL TESORIERE

1. Il Tesoriere è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo al proprio interno. Egli cura:
 - a. la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione;
 - b. la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

ART. 16) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Istituito da parte dell'Assemblea Ordinaria, il Collegio dei Probiviri arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più Soci e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3(Tre) membri eletti dall'Assemblea tra gli Associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 3(Tre) anni e sono rieleggibili 3(Tre) volte.
3. Elegge al suo interno un Presidente che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età.
4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure 5(Cinque) Associati o di 1(Una) Associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno 2(Due) dei suoi componenti.

ART. 17) IL PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea Ordinaria per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione, è un Socio che ha tutti i diritti e i doveri degli altri Soci dell'Associazione.
2. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni.

ART. 18) IL PATRIMONIO E LE ENTRATE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote e contributi degli aderenti e di privati ;
 - b. contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
 - c. erogazioni liberali di Associati e di terzi;
 - d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - e. eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - f. proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli Associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
 - g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - h. da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.
2. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.
3. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.
4. si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario;
5. è fatto divieto di dividere tra gli Associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione;
6. è fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 19) BILANCIO

1. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre, al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15(Quindici) giorni precedenti l'adunanza per poter essere consultati da ogni Associato.
2. Il rendiconto approvato dall'Assemblea è depositato presso la Sede Sociale. Gli Associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.
3. Nel caso di particolari esigenze l'Assemblea Ordinaria per l'approvazione dei rendiconti può essere convocata, in deroga a quanto previsto dall'ART. 9), entro il termine ultimo del 31 MARZO.

ART. 20) SCIoglIMENTO

1. L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4(Tre Quarti) dei Soci aventi diritto di voto;
2. in caso di scioglimento l'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione;
3. è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione di Promozione Sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.